

# QUESTIONI MORALI GIURIDICHE E LITURGICHE CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

Un sacerdote sta confessando il 1. agosto per la **Porziuncola**: quand'ecco si ricorda d'aver avuto la facoltà delle Confessioni a tutto il luglio precedente. — *Quid in casu?* (Rivista marzo).

R. 1. Vedi il caso affine nella *Rivista* gennaio p. p. pag. 27, II. — Il **Vermeersch** tratta a lungo in merito al canone 209 della sup-  
plenza della giurisdizione da parte della Chiesa, nell'*Epitome Jur. Can.*, vol. I, n. 284 e seg.ti e v. II, n. 157. Al termine di questo ultimo numero riporta il **Noldin-Schmitt** « *error communis fundat validitatem* (dell'atto); *error vel impotentia sacerdotis fundat licitatem*. *Impotentiam intellegunt moralem, seu causam quam Lehmkuhl* vocaret gravem. *Exemplum dant, si mane in magno concursu paenitentium, vicarius recordaretur, tempus jurisdictionis jam elapsum esse, nec posset Episcopus adire* ». Ma, come dice il **Vermeersch**, nelle linee antecedenti, la Chiesa non intende che i sacerdoti si procurino la facoltà per questa via dell'errore comune: « *Quare non solum intrinsece illicitum est, ut quis se mentiatur approbatum, dum non est, verum etiam per se confessiones audire non potest qui conscius est deficientis sibi jurisdictionis, quamvis communiter pro approbato habeatur* ». Come dicono gli autori non è lecito cogere Ecclesiam, ut suppleat.

Nel nostro caso il Sacerdote validamente e lecitamente confessa; perchè non si era ricordato della cessazione della facoltà. Però ognuno stia attento.

2. Si può domandare: Il can. 2366 stabilisce la sospensione a divinis per i sacerdoti che **presumono** (vedi il canone consolante 2229, §. 2) ascoltare le Confessioni senza la necessaria giurisdizione. Ora, se uno cogit Ecclesiam supplere nell'errore comune etc. (can. 209) — sapeva di non averla e tuttavia ascolta le Confessioni — incorre la sospensione? R. Alcuni dicono, che la incorre, perchè costui **usurpa** la facoltà. (**Cerato** « *Censurae vigentes* » numero 118. **Noldin Schmitt III**, 347, **Chelodi** « *Jus paenale* » n. 89, 3; il quale osserva: *Ad primam speciem constituendam non est necesse absolvere, sed satis est audire, dummodo paenitens peccata sua exponat in ordinem ad absolutionem: Jurisdictione positiva dubia uti non est delictum: at non idem dicendum si jurisdictionis certo deest, licet cum errore communi, quia Ecclesia eam supplet in commodum fidelium, non concedit in favorem sacerdotis* »).

Però il **Vermeersch** (n. cit.) dice: « *Pro benigniore tamen sententia dici potest, eum, cum Ecclesia suppleat necessaria jurisdictione non carere* ». Pecca, se costringe la Chiesa a supplire, ma non incorre la sospensione.

Nel caso nostro il sacerdote non pecca, perchè vi è una causa grave per far uso del can. 209 e non incorre alcuna pena.

## II

Un sacerdote domanda all'Ordinario la facoltà di un caso riservato in diocesi. Questi gli risponde che, rebus bene perpensis, non crede conveniente concederla: mandi il penitente dal canonico Penitenziere. Che farà il Sacerdote?

R. Il can. 900 dice: « Quaevis reservatio omni vi caret... » 2. « quoties legitimus Superior petitam pro aliquo determinato casu absolvendi facultatem denegaverit... » il Vermeersch dà questa ragione: « vis reservationis huc demum recidit, ut paenitens, qui reservatum commisit, simplicem confessorium bis adire cogatur et sic maturiores confessarios quaerere suadeatur, quos facultatibus instructos merito praesumere possit » (Epit. II, 179). E poi vi è sempre un vantaggio da ciò, che il penitente viene a sapere che il peccato era riservato, anche se negata la facoltà del Superiore il semplice Confessore lo assolve.

Nel caso? R. Resta vero che l'Ordinario **negò** la facoltà. Il rimandare al Canonico Penitenziere non vuol dire che l'Ordinario la conceda. Il Penitenziere ha già dal Diritto questa facoltà (vedi il can. 401). Quindi il sacerdote può assolvere.

Si osservi bene il 1. e il 2. per intero e il 3. di questo can. 900; i Sinodi Diocesani e i Concili Provinciali non possono preterirli.

N.B. — Tutto il detto fin qui vale dei Casi senza censura riservati dall'Ordinario.

## III

Se avvenisse che il Venerdì Santo fosse il I. venerdì del mese come si potrebbero riportare i frutti della XII **Grande Promessa** fatta a coloro, che per nove mesi si comunicano, cioè quando si fa la S. Comunione all'uopo?

R. Nel Manuale della **Guardia d'Onore** (Torino, 1911, p. 194) si dice (in materia analoga, cioè per le **Guardie d'Onore**) « in caso d'impedimento al I. venerdì, gli Esercizi potranno farsi la prima Domenica del mese come pure la S. Comunione, a cui è annessa l'Indulgenza Plenaria. Si noti: Il Manuale è **approvato** da Cardinali, Arcivescovi e Vescovi (anche francesi).

Ma di più: nel **Manuale d'Indulgenze** (Beringer S. J. - Hilgers S. J. - Giambene) **approvato** dalla S. C. delle Indulgenze il 24 magg. 1899, a riguardo dell'Arciconfraternita della **Guardia d'Onore**, si dice « Una volta al mese... si riuniscono ad un pubblico esercizio e per quanto è possibile fanno insieme una Comunione Riparatrice il 1. venerdì o la 1. domenica del mese » (Roma, 1899, pag. 208). Io riflessi: Se questo vale di una pratica sanzionata dalla Chiesa, arricchita da Indulgenze etc. può esser norma per una divozione ammessa dalla Chiesa stessa (1) ma non indulgenziata (quella dei nove primi venerdì per la **Grande Promessa**) e lasciata nelle determinazioni di Gesù stesso.

Avevo già scritto e licenziato fin qui, quando cercando e ricercando, come si deve fare, trovai nel **Monitore Eccles.** Nel 1915, pag. 184 aveva risposto: Si faccia la S. Comunione il **Giovedì San-**

(1) Bastino le *Lettere Decretali* di BENEDETTO XV del 13 maggio 1920 (A.A.S., 1920, p. 503).

to, o il Venerdì seguente. Nel 1928, p. 92 dà una risposta più ponderata: « L'Autorità Ecclesiastica non è intervenuta a speciali determinazioni in merito alla Grande Promessa; perchè non è in questione un modo di acquistare delle Indulgenze ma di godere di un beneficio divino direttamente promesso dal Sacro Cuore ». E così lo penso, che si possa seguire per analogia quello, che dai documenti pontifici si ritiene per la **Guardia d'Onore**.

Molti scrissero sulla **Grande Promessa**: fra essi molto erudito il **Bainvel**: *La Dévotion au Sacré-Coeur de Jésus. Doctrine Historique* — III edit. pag. 76 e segg. — che è tradotto anche in italiano.

#### CASI DA STUDIARE

1. Un sacerdote contrasse matrimonio civile con una vedova. Si presenta a Pasqua per i Sacramenti, more laicorum, promettendo di diportarsi sempre bene in futuro. Quid?

2. Tizio compera un cavallo e, dopo pochi mesi, lo vende a Caio con certo guadagno; ma subito viene a sapere, che era stato rubato a Sempronio.

3. A Caio sacerdote un Tizio entrato in fretta e furia in sacristia presenta una busta dicendo: Mi celebri delle Messe. Caio, appena lui partito guarda: ci sta un biglietto da L. 50 buono e uno falso. Quid?

4. (Questione che ha la barba e la fa venire). Tizio prima del sacerdozio peccò contra VI con Caio: può, divenuto sacerdote, assolvere?

**Mons. CARLO GORLA**

*Penitenziere Maggiore nella Metropolitana di Milano*

## MATRIMONI CONCORDATARI

### PER RADDRIZZARE I CONCETTI

Sono parecchi i motivi, per i quali intendiamo di esprimere qualche idea sull'argomento. Accenniamone soltanto tre.

1. **I fedeli** non hanno compreso gran che della riforma introdotta in Italia con l'art. 34 del Concordato. E quando ne avessero appresa la sostanza, enunciata nella prima parte dell'art. 34, sarebbe abbastanza, se con essa non si fossero infiltrati anche molti errori e moltissime confusioni. Chi non ha sentito, adesso, parlare di « annullamenti (sic!) matrimoniali per mancanza di consenso, per condizione apposta, ecc. », di scandali passati e di pretese attuali, che mettono in imbarazzo anche il meglio ferrato giurista?

2. **I giuristi** laici, professori e magistrati, se contaminati da una formazione liberale e anticlericale, hanno messo tutto il loro impegno a svuotare, quant'era possibile, la grande conquista della dottrina cattolica attuata col Concordato, art. 34; e, anche se benevolmente disposti verso la Chiesa, colti all'improvvisa, impreparati, hanno talora dato prova della loro insufficienza nel campo del diritto canonico, che dovrebbe ora essere la norma comune di diritto matrimoniale.